

REGOLAMENTO

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Premessa

Il comitato per la valutazione dei docenti è istituito in ogni scuola ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell'art. 1 della legge n. 107/2015.

Il collegio docenti e il consiglio di istituto sono gli organi tenuti a deliberare la scelta delle persone che saranno chiamate a far parte del Comitato di valutazione.

La funzione valutativa del dirigente scolastico prevista dalla L.107/2015 integra le funzioni dirigenziali (vedi D.Lgvo 165/2001 art. 25) di *valorizzazione delle risorse umane* e di *assicurazione della qualità dei processi formativi* garantendo l'efficacia formativa, l'attuazione del diritto all'apprendimento degli studenti e rispondendo dei risultati del servizio.

Finalità

Il presente regolamento persegue l'obiettivo di trasformare l'elezione del comitato e il processo di valutazione del merito in un'effettiva opportunità di crescita del sistema innescando una compartecipazione generale da parte dell'intera comunità e coinvolgendo tutti al miglioramento dell'organizzazione.

Il processo valutativo, infatti, è un'occasione preziosa per mettere a fuoco punti di forza e di debolezza del servizio di istruzione e formazione e per programmare con maggiore precisione e cura gli interventi utili al miglioramento.

Le finalità che si vogliono attribuire al processo sono essenzialmente il miglioramento complessivo del servizio e lo sviluppo professionale.

La valutazione del merito deve garantire il più possibile un clima collaborativo e partecipativo.

Composizione, modalità di scelta dei componenti

- il Comitato di valutazione è istituito presso l'istituto _____” senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i membri;
- durerà in carica tre anni scolastici: 2015/16, 2016/17, 2017/18;
- è presieduto dal dirigente scolastico;
- i componenti dell'organo sono : tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, un genitore e uno studente, un membro esterno nominato dall'USR;
- nella 1^a riunione è prevista la nomina da parte del presidente di un segretario del comitato con il compito di redigere il verbale delle riunioni che sarà firmato dal presidente e dal segretario stesso e steso su apposito registro a pagine numerate da conservare agli atti della scuola;

Costituzione, insediamento, convocazione, validità delle convocazioni e delle deliberazioni

- il dirigente scolastico provvede alla formale costituzione del Comitato mediante decreto di nomina tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre soggetti istituzionali;
- il dirigente scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla convocazione per l'insediamento ed alle successive convocazioni;
- la convocazione del comitato deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni;
- la convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo e mediante pubblicazione all'albo; in ogni caso, la pubblicazione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione del Comitato;
- la lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta;
- la seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica;
- per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone;
- le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
- Relativamente alla natura del voto validamente espresso, si precisa che l'astensione non può essere considerata una manifestazione di "volontà valida".

Compiti del comitato

- **individuazione dei i criteri** per la valorizzazione del merito dei docenti desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell'art.11 della L.107/2015
- valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417. In questo caso il comitato di valutazione sarà costituito esclusivamente dal dirigente scolastico, dalla componente docenti e dal tutor del docente valutato
- ogni qualvolta se ne presenti la necessità in relazione alla **valutazione del** servizio di cui all'art.448 del D.lvo 297/94 e all'esercizio delle competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 D.lvo 297/94;

Linee di indirizzo per la formulazione dei criteri

- il Comitato individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base delle aree esplicitate dalla legge 107/2015 (comma 129). Nell'adozione dei criteri valutativi il Comitato è pienamente autonomo e opera senza formali vincoli.
- i criteri elaborati dal comitato devono essere coerenti con le competenze indicate nel CCNL e con quanto previsto dal 3° comma dell'art. 448 del D.Lgs 297/94;
- la scelta dei criteri deve essere coerente con POF 2015/2016, con il PTOF 2016/19 e quindi con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo emersi nel RAV e nel PdM;

Il ruolo del dirigente, l'assegnazione del bonus

- il comitato non assegna il bonus che rimane prerogativa sostanziale e discrezionale del dirigente scolastico (comma 127 della Legge 107)

- il dirigente individua il docente o docenti di ruolo cui assegnare il bonus, in conformità ai criteri fissati dal comitato
- il dirigente ha l'obbligo della motivazione del provvedimento di assegnazione del bonus in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, di imparzialità, di legalità dell'azione amministrativa;
- nell'ottica del processo condiviso di miglioramento continuo, è opportuno che il dirigente scolastico curi con particolare attenzione il ritorno informativo al collegio dei docenti, per gli aspetti generali, e ai singoli docenti, per il loro specifico risultato, degli elementi emersi dal processo valutativo

Publicità degli atti

- la pubblicità degli atti del comitato deve avvenire mediante pubblicazione all'albo di istituto, della copia integrale - sottoscritta dal presidente e dal segretario - del testo delle deliberazioni adottate dal comitato stesso;
- la pubblicazione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del comitato. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni;
- la necessità della pubblicazione dei criteri è legittimata dalla trasparenza dell'operato della P.A., dal fatto che tutti i docenti sono destinatari della valutazione;